



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – USR LAZIO

LICEO STATALE “NICCOLÒ MACHIAVELLI” – ROMA

LINGUISTICO • SCIENZE UMANE • ECONOMICO-SOCIALE

Sede centrale : Piazza Indipendenza, 7 * 00185 * Tel. 06.4452370

Succursale: Via Giovanni da Procida, 14* 00162 * Tel: 06.83769149

Sede associata: Via dei Sabelli, 86*00185 * Tel 06.87886476

Sito Web : www.ismachiaivelli.edu.it * e- mail: RMIS026008@istruzione.it

C.F.: 97197320589 • RMIS 026008 • PEC: RMIS026008@pec.istruzione.it

Circolare n. 52

DOCENTI
STUDENTI
GENITORI
DSGA
ATA
SITO

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli studenti e eventuali deroghe. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Caivano”

Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli studenti e eventuali deroghe

Si ricorda che, in relazione a quanto disposto dall'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009,

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”

La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline definito dagli ordinamenti della scuola secondaria e dai quadri orari dei singoli percorsi. Si confronti in calce il quadro orario definito per i percorsi di studio del nostro istituto.

In applicazione dello stesso DPR 122/09, il Collegio Docenti in data 10 settembre 2026 ha deliberato le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza alle lezioni (“ motivate e straordinarie deroghe al limite delle assenze per la validità dell'a.s.”) per l'a.s. 2026/2027, come di seguito riportate.

Si rammenta che:

- La domanda di deroga può essere prodotta in caso di superamento del tetto massimo di assenze e che detta deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati.
- Le assenze ammesse alla deroga riguardano le seguenti tipologie:

a) motivi di salute eccezionali e documentati da adeguate certificazioni:

- ✓ ricovero ospedaliero;
- ✓ cure domiciliari per gravi patologie, in forma continuativa o ricorrente;

- ✓ terapie saltuarie e/o ricorrenti per gravi patologie;
- ✓ visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);

b) motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati:

- ✓ provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;
- ✓ gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- ✓ rientro nel paese d'origine per motivi legali;
- ✓ trasferimento della famiglia;
- ✓ attività agonistiche e artistiche: sport a livello agonistico debitamente documentato dalle relative Federazioni sportive; frequenza del Conservatorio o Accademia di danza o altre istituzioni equiparate.

c) programmi/percorsi di apprendimento personalizzati:

✓ per gli studenti che, in ospedale o luoghi di cura o in istruzione domiciliare, seguano momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi sono riconosciuti a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009);

✓ per gli studenti (specificamente quelli del quarto anno) che seguano periodi di frequenza scolastica all'estero, come da norme sulla equipollenza, i periodi di scolarizzazione in questione vengono riconosciuti in termini di frequenza e assenze secondo quanto formalmente certificato dalla scuola straniera.

In particolare, si ricorda che non vengono computate le assenze dovute a ricovero ospedaliero, adeguatamente comunicate e documentate. Per tutte le altre assenze sopra descritte è necessaria la richiesta di deroga in caso di superamento del tetto massimo del numero di ore di assenza consentito.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico viene conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Si invitano i genitori a porre particolare attenzione ad evitare assenze e ritardi ripetuti degli studenti anche attraverso un attento controllo del Registro Elettronico.

ANNUALITÀ	NUMERO TOTALE DI ORE DI LEZIONE	TETTO MASSIMO DI ORE DI ASSENZE (1/4)
1° anno	891	223
2° anno	891	223
3° anno	990	247
4° anno	990	247
5° anno	990	247

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Caivano”

Si richiama, inoltre, quanto indicato nella nota del Direttore Generale dell'USR Lazio, prot. n. 75062 del 9 ottobre 2024, relativa alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e al contrasto alla dispersione scolastica, nella quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio indica le modalità di segnalazione degli alunni inadempienti all'obbligo di istruzione alla luce della modifica dell'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs. 297/94), introdotta dal Decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023.

La norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (mancata iscrizione) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione dell'obbligo d'istruzione).

Si sottolineano, in particolare, **i seguenti casi oggetto di segnalazione:**

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento (genitori o esercenti la responsabilità genitoriale) che non vi provvedano e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

Pertanto, si invitano i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale a porre particolare attenzione al rispetto dell'obbligo di frequenza scolastica dei propri figli.

Si invitano altresì tutti i docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico, ove possibile tramite il Coordinatore di classe, i casi rientranti nelle fattispecie in essa indicati.

Roma, 2 ottobre 2026

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Zacchilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/1993